

Citta' metropolitana di Torino

**Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel comune di Ribordone (pos. 343/4)
Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria ed occupazione temporanea d'urgenza ex art. 44 e 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.**

Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. Beni e Servizi

DD 639/2020 del 24/02/2020

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Ribordone (Prat. 343/4). Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea d'urgenza ex articoli 44 e 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Il Dirigente

Premesso che con Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 363-10978 del 02/05/2018 è stata rilasciata ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. alla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, con sede in Pont Canavese (TO), Via Roma 31, P.IVA IT02973210012, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Ribordone a mezzo di derivazione di acqua dal Torrente Ribordone;

Preso atto che con la succitata Determinazione si subordinava l'autorizzazione di cui trattasi al rispetto delle prescrizioni riportate nella medesima Determinazione;

Considerato che:

- il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. costituisce variante allo strumento urbanistico e determina l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art.10 comma 1 e 2 del DPR 327/01 e s.m.i., nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 439-8143 del 24/07/2019 è stata concessa la proroga di anni uno per l'inizio lavori;

Verificato che, ex articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione;

Vista l'istanza prot. n. 106121, formulata in data 11/12/2019 dalla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, con sede in Pont Canavese (TO), Via Roma 31, P.IVA IT02973210012, con la quale, per la costruzione e gestione dell'impianto in oggetto, è stata richiesta alla Città Metropolitana di Torino l'imposizione di servitù coattiva e contestuale occupazione temporanea, con allegati il piano particellare di esproprio ed il relativo elenco ditte e la relazione esplicativa dell'intervento;

Preso atto che l'impianto è costituito da un'opera di presa-derivazione, camera di carico dotata di sfioratore in località Boscalera e condotta in pressione in acciaio interrata (diametro mm. 400), edificio terminale ospitante la turbina in località Crosa, collegamento alla rete elettrica e condotta interrata di restituzione/scarico;

Considerato che per la realizzazione dell'opera in oggetto si rende necessario imporre una servitù di condotta interrata e servitù di passaggio per accedere all'impianto a carico dei fondi di cui al piano particolareggiato d'esecuzione, avente ad oggetto i contenuti ivi indicati e la disposizione dell'occupazione temporanea delle medesime aree per un periodo di mesi 12, al fine di eseguire i lavori sopraindicati;

Preso atto che le indennità offerte dalla Società Rialca Due in via provvisoria sono state quantificate senza particolari indagini o formalità e conformemente agli artt. 22 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il Piano Particellare allegato all'istanza, nel quale sono evidenziate le aree soggette a servitù e le aree soggette ad occupazione temporanea per mesi 12, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio, per un totale complessivo di Euro 5.880,12;

Viste le comunicazioni di avvio procedimento effettuate ai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 16 e 17 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica) ed uno locale (La Repubblica ed. Torino);

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 44 e 49 del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario rilasciare il provvedimento di imposizione di servitù e contestuale occupazione temporanea, come richiesto dalla Società Rialca Due, avente ad oggetto i contenuti di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 363-10978/2018 del 02/05/2018.

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città Metropolitana di Torino;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la D.G.R. della Regione Piemonte n. 10/R del 29 Luglio 2003 Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";

Vista la D.G.R. della Regione Piemonte n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 recante "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 [...]";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Vista la Legge 07.04.2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;

Visto l'articolo 1 comma 50 della Legge 07.04.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Visti gli artt. 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino

DETERMINA

1. Di disporre ex articoli 44 e 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in favore della Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, con sede in Pont Canavese (TO), Via Roma 31, P.IVA IT02973210012, l'imposizione di servitù coattiva e l'occupazione temporanea d'urgenza per un periodo di mesi 12 sulle proprietà interessate alla costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Ribordone a mezzo di derivazione di acqua dal Torrente Ribordone, identificate e descritte nel piano particellare, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la servitù coattiva di cui al punto 1. ha il contenuto di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 363-10978 del 02/05/2018;
3. Di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui all'Allegato A) e relativa planimetria, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
4. Di disporre che in corso di esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particellare;
5. Di prendere atto che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione delle aree, quantificata nell'allegato Piano Particellare, è stata determinata in via provvisoria ai sensi degli artt. 22 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ed è così ripartita:
 - Euro 4.198,90 per indennità di asservimento;
 - Euro 1.681,23 per indennità di occupazione;
6. Di disporre che la corresponsione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità e degli interessi, scaturiti a seguito di rideterminazione delle indennità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ove dovuti, è a carico di Rialca Due;
7. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di asservimento e occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che l'indennità di espropriazione è determinata in via d'urgenza;
8. Di disporre che restano a carico dei rispettivi proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;
9. Di disporre presso l'Agenzia delle Entrate la registrazione e la trascrizione dei titoli coattivi, il tutto a cura e spese del beneficiario Rialca Due;

10. Di disporre che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere di Rialca Due alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili e contestualmente, sempre a cura e spese del beneficiario, potrà essere notificato ai proprietari l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, almeno sette giorni prima del termine.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e del Comune di Ribordone e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale.

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

ATTESTAZIONE

(Art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”)

Il sottoscritto Arch. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Torino, 24/02/2020

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI